

REGIONE SICILIANA - COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO  
PROVINCIA DI MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. <u>24</u> del Registro Data <u>23/05/2011</u>	OGGETTO: Utilizzazione di personale dell'Area Tecnica del Comune di Tusa, mediante contratto a tempo determinato e parziale ai sensi dell'art. 92 c. 1 D.Leg.vo 18/2000 n. 267 e della Legge 311/2004 art. 1 c. 557 - Approvazione schema di contratto ed autorizzazione alla sottoscrizione.
---	---

L'anno duemilaundici, il giorno Ventitrè del mese di Maggio, alle ore 17,40,

Nella Sede Municipale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei

Sigg.:

COGNOME E NOME	CARICA	P	A
ADAMO SEBASTIANO	Sindaco	X	
PULVINO ANTONINO	Vice Sindaco	X	
ALFERI FILIPPO	Assessore		X
CATANZARO FRANCESCO	Assessore		X
GIANNI' FRANCESCO	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Antonio Nigrone

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita con L.R. 11 dicembre 1991, n. 48;

Vista la L.R. 3 dicembre 1991, n. 44;

Vista la L.R. 5 luglio 1997 n. 23;

Vista la L.R. 7 settembre 1998 n. 23;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

- Il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. n. 48/91 hanno espresso i pareri di cui infra;

Vista la proposta di deliberazione concernente l'oggetto, predisposta dal responsabile dell'Ufficio Affari Legali.

Su indicazione del Sindaco, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Premesso che questo Comune ha in fase di attuazione diversi progetti ed adempimenti urgenti e non dispone di personale sufficiente cui attribuire funzioni istruttorie , per portare avanti le numerose attività ed incombenze relative agli uffici e servizi dell'Area tecnica;

Che, pertanto, al fine di assicurare il regolare funzionamento degli uffici e servizi dell'Area medesima, intende servirsi dell'utilizzo a tempo parziale di personale dell' Area Tecnica del Comune di Tusa e precisamente del Sig. Dinoto Giuseppe – Unità di Cat. C – Profilo professionale geometra , in servizio presso il predetto Comune;

Atteso che l'urgenza di assicurare la presenza della predetta figura professionale, all'interno dell'area tecnica, impone di porre in essere una rapida azione amministrativa volta a perseguire la superiore finalità, mediante la stipula di un contratto a tempo determinato e parziale, per l'utilizzazione del suddetto dipendente a 12 ore settimanali.

Considerato che le disposizioni di legge in materia di lavoro flessibile consentono di soddisfare il bisogno di detta figura professionale cui attribuire le funzioni istruttorie dei servizi dell'Area Tecnica di questo Comune;

Che sussistono i presupposti di diritto e di fatto per la stipula di un contratto a tempo determinato e parziale, volto a definire con il consenso e la disponibilità del personale interessato, le modalità , la durata, le condizioni e gli oneri economici del personale utilizzato, secondo norme di legge e di contratto - comparto Enti Locali

Che, con nota n.1293 del 9.5.2011, il Sindaco del Comune di Motta d'Affermo chiedeva al Sindaco del Comune di Tusa rilascio di nulla osta al dipendente Di Noto Giuseppe , per recarsi presso questo Ente a svolgere servizio, per tre mesi , salvo proroga, due volte alla settimana e per complessive dodici ore settimanali,

Dato Atto che il Comune di Tusa, nella persona del Sindaco, suo Legale rappresentante,, con Nulla Osta n. 13 del 13 Maggio 2011 autorizzava il Dipendente Contrattista Geom. Dinoto Giuseppe Istr. Tecnico Cat. C a svolgere attività inerente alla qualifica posseduta presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Motta d'Affermo, esclusivamente al di fuori del normale orario di ufficio e compatibilmente con lo stesso;

Visto l'art. 1 c. 557 della Legge 311/2004 che testualmente recita " I comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purchè autorizzati dall'Amministrazione di provenienza;

Visto il parere del consiglio di Stato n. 2141 del 25.05.2005 che afferma che la superiore disposizione deve essere considerata come fonte normativa speciale ed in quanto tale prevalente rispetto alla norma ordinaria perché " introduce, nel suo ristretto ambito di efficacia una deroga al principio relativo all'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti , espresso dall'art. 53 c. 1 del D. Leg. vo 165/2001 il quale fa salve le specifiche incompatibilità previste dagli artt. 60 e seguenti del D.P.R. 10.1.1957, n. 3 ". Lo stesso consiglio ha inoltre sottolineato che il predetto c. 557 necessita di coordinamento con l'art 92, c. 1 del D. Leg. vo 267/2000 il quale consente ai dipendenti degli Enti Locali di svolgere attività lavorativa a favore di altri Enti Locali soltanto se titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale.

Preso atto che il Consiglio di Stato ha precisato che deve essere rispettato il D.Leg.vo 66/2003 in merito all'orario di lavoro che non può superare, compreso lo straordinario, le 48 ore settimanali;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 2 del 21.10.2005 che, confermando il precitato parere del Consiglio di Stato, ribadisce la possibilità dell'utilizzazione, attraverso la disposizione dell'art. 1 c. 557 della Legge n. 311/2004, presso altri Enti Locali del personale dipendente, purchè tali prestazioni lavorative non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'Ente di appartenenza e non interferiscano con i suoi compiti istituzionali;

Visto l'art 12 c. 1 del D.Leg.vo 18.08.2000 n. 267;

Visto l'art. 1 c. 557 della Legge 30.12.2004 n. 311;

Visto il D. Leg.vo 368/2001

Visto l'art. 36 del D.Leg.vo 30.03.2001 n. 165;

Visto l'Art. 4 del D.Leg.vo 8.4.2003 n.66;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;


Visto il Vigente C.C.N.L. del Comparto regioni-Autonomie locali;

Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi;


## PROPONE

- Di utilizzare in qualità di Istruttore per i servizi dell'Area tecnica, mediante Contratto a tempo determinato e parziale , il dipendente del Comune di Tusa Di Noto Giuseppe di Cat. C- Profilo professionale geometra ,per tre mesi ,salvo proroga, due volte alla settimana, e per complessive dodici ore di lavoro settimanali.
- Approvare lo schema di Contratto ai sensi dell'Art.12 del D.Leg.vo 18.8.200 n.267 e dell'Art. 1 c.557 della legge 311/2004 , che si allega alla presente, per costituirne parte integrante e sostanziale.
- Di autorizzare il Sindaco pro-tempore alla stipula del Contratto a tempo determinato e parziale, con il dipendente del Comune di Tusa Geom . Dinoto Giuseppe , per tre mesi, salvo proroga e per complessive dodici ore settimanali; secondo schema di Contratto approvato.
- Di impegnare ,a tal uopo, la somma di €. All'Int.
- per il pagamento delle competenze relative al predetto personale , in relazione alle ore di lavoro effettivamente prestate presso l' Ente , come stabilito in Contratto;
- Di dare atto che il rimborso delle spese di viaggio, sostenute dal Dipendente per raggiungere la sede del Comune di Motta d'Affermo, nei limiti indicati dall'art. 41 del C.C.N.L. 14.09.2000 c. 2 e 4 , nonché eventuali prestazioni autorizzate di lavoro straordinario sono a carico del Comune di Motta d'Affermo.
- Di demandare al Responsabile dell'Area Tecnica gli atti consequenziali del presente provvedimento

Il Responsabile del Procedimento



IL PROPONENTE



**REGIONE SICILIANA - COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO  
PROVINCIA DI MESSINA**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO:** Utilizzazione di personale dell'Area Tecnica del Comune di Tusa, mediante contratto a tempo determinato e parziale ai sensi dell'art 92 c. 1 D.Leg.vo 18/2000 n. 267 e della Legge 311/2004 art. 1 c. 557 - Approvazione schema di contratto ed autorizzazione alla sottoscrizione.

**PARERE di REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi e per gli effetti dell'art.1, comma 1, lettera i) della L.R.11/12/91, n.48, come sostituito dall'art.12 della L.R. 23/12/2000, n.30 esprime parere

*F. J. J. J.*  
Motta d'Affermo 18-5-2011

Il Responsabile del Servizio  
*[Signature]*

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art.1, comma 1, lettera i) della L.R.11/12/91, n.48, come sostituito dall'art.12 della L.R. 23/12/2000, n.30 esprime parere

*[Signature]*  
Motta d'Affermo 18-5-2011

Il Responsabile di Ragioneria  
*[Signature]*

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.1, c1 lett.i) della L.R.11/12/1994, n.48, come sostituito dall'art.12 della L.R. 23/12/2000, n.30

Somma stanziata \_\_\_\_\_

Impegni assunti \_\_\_\_\_

**ATTESTA**

Che la spesa derivante dalla presente proposta trova Copertura finanziaria Della complessiva spesa derivante dal presente atto

Disponibilità Attuale \_\_\_\_\_

Somma impegnata con il presente provvedimento € \_\_\_\_\_

Cap. \_\_\_\_\_ Int. \_\_\_\_\_

Somma disponibile = \_\_\_\_\_

Bilancio \_\_\_\_\_

Li \_\_\_\_\_

competenza \_\_\_\_\_ residui \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.1, c1 lett.i) della L.R.11/12/1994, n.48, come sostituito dall'art.12 della L.R. 23/12/2000, n.30

Somma stanziata \_\_\_\_\_

Impegni assunti \_\_\_\_\_

**ATTESTA**

Che la spesa derivante dalla presente proposta trova Copertura finanziaria Della complessiva spesa derivante dal presente atto

Disponibilità Attuale \_\_\_\_\_

Somma impegnata con il presente provvedimento € \_\_\_\_\_

Cap. \_\_\_\_\_ Int. \_\_\_\_\_

Somma disponibile = \_\_\_\_\_

Bilancio \_\_\_\_\_

Li \_\_\_\_\_

competenza \_\_\_\_\_ residui \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**



**COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO**  
PROVINCIA DI MESSINA

**CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE**

**Ai sensi dell'art. 92 c.1 del D.Leg.vo 18.8.200 n.267 e dell'Art. 1 c. 557 della Legge 311/2004**

L'Anno duemilaundici addì  
municipale

del mese di Maggio , in Motta D'affermo e nella Sede

**TRA**

Il Comune di Motta D'Affermo, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Dr. Sebastiano Adamo, il quale interviene in nome ,per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta

**E**

il Sig. Dinoto Giuseppe nato a Tusa il 19.08.1969 ed ivi residente in Via S.Maria di Gesù 15, C.F. DNTGPP69M19L478M dipendente a tempo determinato e parziale del Comune di Tusa di Cat. C -profilo professionale Geometra

**PREMESSO:**

- Che il Comune ha in fase di attuazione diversi progetti ed adempimenti urgenti e non dispone di personale sufficiente cui attribuire funzioni istruttorie, per portare avanti le numerose attività ed incombenze relative agli uffici e servizi dell'Area Tecnica;
  - Che, con nota n 1293 del 9.5.2011 il Sindaco del Comune di Motta d'Affermo chiedeva al Sindaco del Comune di Tusa il rilascio di nulla osta al dipendente Dinoto Giuseppe, per recarsi presso il proprio Ente, a svolgere servizio, per tre mesi salvo proroga, due volte alla settimana e per complessive 12 ore settimanali;
  - Che con nulla osta n. 13 del 13.5.2011 il legale rappresentante del Comune di Tusa autorizzava il dipendente contrattista Dinoto Giuseppe di Cat. C profilo professionale geometra a svolgere attività presso l'ufficio tecnico del comune di Motta d'Affermo, esclusivamente al di fuori del normale orario di ufficio e compatibilmente con lo stesso;
  - Che con delibera n. del la G.C. stabiliva di utilizzare in qualità di Istruttore per i servizi dell'Area Tecnica , mediante contratto a tempo determinato e parziale il predetto dipendente;
  - Visto l'art. 1 c. 557 della Legge 311/2004 che testualmente recita " I comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purchè autorizzati dall'Amministrazione di provenienza;
  - Visto il parere del consiglio di Stato n. 2141 del 25.05.2005 che afferma che la superiore disposizione deve essere considerata come fonte normativa speciale ed in quanto tale prevalente rispetto alla norma ordinaria perché " introduce, nel suo ristretto ambito di efficacia, una deroga al principio relativo all'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti , espresso dall'art. 53 c. 1 del D. Leg. vo 165/2001 il quale fa salve le specifiche incompatibilità previste dagli artt. 60 e seguenti del D.P.R. 10.1.1957, n. 3 "- Lo stesso consiglio ha inoltre sottolineato che il predetto c. 557 necessita di coordinamento con l'art 92, c. 1 del D. Leg. vo 267/2000 il quale consente ai dipendenti degli Enti Locali di svolgere attività lavorativa a favore di altri Enti Locali soltanto se titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale.
  - Preso atto che il Consiglio di Stato ha precisato che deve essere rispettato il D.Leg.vo 66/2003 in merito all'orario di lavoro che non può superare, compreso lo straordinario, le 48 ore settimanali;
  - Vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 2 del 21.10.2005 che, confermando il precitato parere del Consiglio di Stato, ribadisce la possibilità dell'utilizzazione, attraverso la disposizione dell'art. 1 c. 557 della Legge n. 311/2004, presso altri Enti Locali del personale dipendente, purchè tali prestazioni lavorative non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'Ente di appartenenza e non interferiscano con i suoi compiti istituzionali;
- Visto l'art 12 c. 1 del D.Leg.vo 18.08.2000 n. 267;  
Visto l'art. 1 c. 557 della Legge 30.12.2004 n. 311;  
Visto l'Art. 4 del D.Leg.vo 8.4.2003 n.66;  
Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;  
Visto il Vigente C.C.N.L. del Comparto regioni-Autonomie locali;  
Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi;

**ART. 1**

**Oggetto, finalità e profili generali di riferimento**

1. La presente convenzione ha per oggetto la gestione di risorse umane del Comune di Tusa, utilizzate presso il comune di Motta D'Affermo, per un periodo di mesi tre, salvo proroga e per complessive 12 ore settimanali
2. Il presente contratto è finalizzato a soddisfare la realizzazione di attività ed adempimenti urgenti relativi ad uffici e servizi dell'Area Tecnica.

**ART. 2**

**Individuazione del personale utilizzato**

1. Il Comune di Tusa autorizza il personale disponibile ad operare presso il Comune di Motta d'Affermo, sulla base delle indicazioni di quest'ultimo inerente a specializzazione e profilo professionale, come di seguito specificati:  
Caratterizzazione professionale inerente all'Ufficio Tecnico, profilo professionale geometra.
2. L'utilizzo del personale a tempo determinato e parziale, in base al presente contratto, avviene comunque su espressione di consenso da parte del lavoratore interessato, prima dell'inizio dell'attività presso il Comune di Motta d'Affermo.

**ART. 3**

**Tempo di lavoro**

1. Per la unità di personale individuato ai sensi del precedente art. 2, è definito come tempo di lavoro il servizio prestato presso il comune di Motta d'Affermo:  
unità utilizzata una: Istruttore Tecnico Cat C profilo professionale geometra.  
tempo di lavoro: mesi tre, salvo proroga, due volte alla settimana, per complessive dodici ore settimanali.
2. Al personale utilizzato si applicano le soluzioni di flessibilità dell'orario previste dalla vigente normativa contrattuale, anche al fine di ottimizzarne l'impiego nell'Amministrazione.

**ART. 4**

**Gestione del personale**

1. Il comune di Tusa assente all'utilizzo del predetto personale a svolgere attività inerente alla qualifica posseduta presso l'ufficio tecnico del Comune di Motta d'Affermo, esclusivamente al di fuori del normale orario di ufficio e compatibilmente con lo stesso.
2. Il Comune di Motta D'Affermo provvede alla gestione del dipendente presso i propri uffici e servizi ricadenti nell'Area Tecnica, per tre mesi, salvo proroga.

**ART. 5**

**Durata, revisione per possibili estensioni temporali della Contratto.**

1. Il presente contratto ha durata di mesi tre, con decorrenza dal momento della stipula e, salvo proroga, deve considerarsi risolto di diritto alla scadenza.
2. Il presente contratto può essere prorogato al fine di consentire all'Amministrazione un'adeguata valutazione delle soluzioni esperibili per la gestione delle risorse umane.

**ART. 6**

**Oneri finanziari**

1. Gli oneri finanziari riferiti al personale utilizzato a tempo determinato e parziale sono i seguenti:
  - a) Trattamento economico tabellare relativo alle ore di lavoro effettivamente svolte presso questo Ente, secondo C.C.N.L del Comparto Regioni ed Autonomie Locali;
  - b) Emolumento per eventuale lavoro straordinario autorizzato dall'Ente di utilizzazione;
  - c) rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art. 41 del C.C.N.L. del 14/09/2000 ove ne ricorrano le condizioni.

## ART. 7

### Eventuali modifiche del Contratto

1. Qualora esigenze organizzativo-funzionali ed operative rendano necessaria la modifica del presente contratto, le Amministrazioni provvedono, con provvedimenti da parte dei rispettivi Organi, per la modifica dello stesso..

## ART. 8

### Inadempimenti gravi e risoluzione del Contratto

1. Il presente contratto si intende risolto, qualora si rilevino inadempimenti gravi:
  - a) quando il Comune di Motta d'Affermo utilizzi il personale, contravvenendo alle obbligazioni assunte con il contratto ;
  - b) quando il Comune di Tusa contravvenga al proprio impegno, impedendo al personale individuato di operare presso il Comune di Motta d'Affermo;
  - c) quando il Comune di Motta d'Affermo non ottemperi, ad intervenuta diffida, agli obblighi finanziari previsti nei confronti del personale utilizzato.

## ART. 9

### Modalità di risoluzione delle controversie

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere fra il dipendente e l' Amministrazione, in relazione all'esecuzione del presente contratto e non risultassero risolvibili con accordi bonari, sono demandate per la loro definizione ad un collegio di tre arbitri nominati uno dal Comune di Tusa, uno dal Comune di Motta d'Affermo e uno dal Presidente del Tribunale di Mistretta.

## ART.10


### Disposizioni generali e finali

1. Per quanto non previsto dal presente contratto, si fa riferimento alla normativa legislativa, contrattuale e regolamentare in materia di personale degli Enti Locali.
2. Le parti sottoscrivono il presente contratto in segno di assenso ed incondizionata accettazione.

**Letto, confermato e sottoscritto:**

Il Dipendente  
Dinoto Giuseppe

Per il Comune di Motta d'Affermo  
Il Sindaco pro-tempore  
Dr. Sebastiano Adamo



RITENUTO di dover procedere all'approvazione della stessa;

VISTO il vigente O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;

CON VOTI unanimi e favorevoli;

**D E L I B E R A**

- 1) Di approvare la proposta di deliberazione allegata alla presente per farne parte integrale e sostanziale;
- 2) Di dichiarare con separata unanime votazione il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
- 3) Di trasmettere copia del presente provvedimento, per l'attuazione dello stesso, all'Area Amministrativa,
- 4) Di trasmettere copia del presente provvedimento, con apposito elenco, ai Consiglieri Comunali ai sensi dell'art.199, comma 3° della L.R. N. 16/63.

